



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2000, n. 1860
SAMMICHELE DI BARI - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il Comune di Sammichele di Bari, già dotato di Regolamento Edilizio ed annesso P.d.F. con delibera di C.C. n. 42 dell' 8/07/97 ha adottato il PRG del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. 56/80.

Avverso il PRG in parola, costituito da n. 11 elaborati, sono state prodotte 19 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera n. 8 del 28/02/98.

Gli atti tecnico-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 28/01/98 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con propria relazione-parere in data 23/09/99 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 1749 del 27/12/99 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione parere del CUR ristretto del 23/09/99 decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui al punto 6.0 della stessa relazione parere, richiedendo all'Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra, il Comune di Sammichele di Bari con delibera di C.C. n. 12 dell'1/02/2000 ha controdedotto nei seguenti termini:

(testualmente)

A)

a) "Vincoli Territoriali":

Prendere atto delle prescrizioni regionali ed approvare le modifiche apportate sulle tavole n. 2 (il territorio extraurbano: la zonizzazione), n. 3 (il territorio extraurbano: i vincoli), n. 4 (la zonizzazione del Territorio: Zona Nord), n. 5 (la zonizzazione del Territorio: Zona Sud) e n. 6 (la zonizzazione del Territorio Urbano) tavole aggiornate al Gennaio 2000 (allegate alla presente per formare parte integrante) e sulle quali sono individuate le aree di carattere ambientale, paesistico, naturalistico ed architettonico, con relative fasce di rispetto, nonché la normativa di tutela riportata all'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione;

b) "Norme Tecniche di Attuazione.

Prendere atto delle prescrizioni regionali ed approvare le modifiche apportate agli articoli 7, 10, 43, 45, 47 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (aggiornate al Gennaio 2000 ed alla presente come Tav. 7), in conformità delle dette prescrizioni regionali, ad eccezione del lotto minimo di intervento che si ritiene debba essere determinato in almeno mq. 5.000 con una superficie agricola minima da asservire non inferiore a mq. 10.000 (come peraltro previsto dal vigente P. d. F. e per motivi espressi in narrativa). Dare atto, altresì, che a seguito della soppressione dell'art. 49 (Area a destinazione mista: Agricola e per l'Agriturismo - Zona E3) gli articoli delle N.T.A. da 65 diminuiscono a 64;

c) "Osservazioni"

Prendere atto delle prescrizioni regionali ed accogliere le osservazioni n. 13 e n. 14 presentate a questo Comune rispettivamente dai Germani Lagrivinese e dal Sig. Montelli Giovanni e, consequenzialmente, approvare le modifiche riportate sulle Tavole 4 e 6 allegate. Prendere atto, altresì, dell'osservazione n. 4 presentata dalla Sig.ra Spinelli Lucia e consequenzialmente, determinare in m. 10 la larghezza viaria de quo.

Entrando nel merito delle determinazioni comunali di cui alla delibera di CC. n. 12 si rappresenta quanto segue:

B)

a) "Vincoli Territoriali" - Si prende atto delle modifiche apportate sugli elaborati aggiornati al gennaio 2000

tav. n. 2 il territorio extraurbano: la zonizzazione

tav. n. 3 il territorio extraurbano: i vincoli

tav. n. 4 la zonizzazione del Territorio: Zona Nord

tav. n. 5 la zonizzazione del Territorio: Zona Sud

tav. n. 6 la zonizzazione del Territorio Urbano;

tali elaborati che si considerano integrativi degli elaborati di PRG adottati con delibera di CC. n. 42 dell'8/07/97 sono però validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni di cui alla delibera di GR n. 17491/99.

b) "N.T.A." - Si prende atto dell'elaborato tav. n. 7 N.T.A. (aggiornate al gennaio 2000) con le modifiche apportate in ottemperanza a quanto prescritto dalla delibera regionale 1749 del 27/12/99 e precisamente agli articoli 7,10, 43, 45, 47 e 49.

Per quanto attiene al lotto minimo d'intervento nelle aree agricole - zone E1 si ritiene di riconfermare il valore di 10.000 mq così come prescritto nella delibera di GR n. 1749/99, atteso che non risultano adottate motivazioni tali da consentire la riduzione del lotto minimo nei termini prospettati dall'Amm.ne Comunale.

c) "Osservazioni" - Per quanto attiene alle osservazioni presentate dai cittadini si prende atto delle determinazioni Comunali così come richiamate dalla delibera di CC. n.12/2000, ivi comprese le valutazioni in merito all'osservazione in ditta Spinelli Lucia, qui condivisa.

C)

Gli elaborati cartografici e le Norme tecniche di attuazione allegati e parte integrante della delibera di CC. n.12/2000, contenenti le modifiche apportate al PRG in conseguenza del recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera di GR. n.1749/99, valgono nei limiti e nei termini di recepimento delle predette prescrizioni regionali, restando validi a tutti gli effetti gli atti ed elaborati allegati alla delibera di CC. n.42/97 e 8/98.

Tutto ciò premesso e constatata, sulla scorta degli approfondimenti operati in sede comunale di controdeduzioni, l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del PRG del Comune di Sammichele di Bari con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera GR. n. 1479/99 così come integrate e/o riconfermate ai punti B) e C) del presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo a quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE definitivamente il PRG del Comune di Sammichele di Bari di cui alla delibera di CC. n.42 dell'8/7/97 e n.8 del 28/2198, con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n.1749 del 23/9/99, così come riconfermate e/o integrate ai punti B) e C) nella premessa riportati e che qui per economia espositiva si intendono integralmente richiamati.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L.s. n.127 del 15/5/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
